

**DISABILI E ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE CON LE «CONVENZIONI» - NOTA  
INFORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Con l'acclusa nota del 26 gennaio 2024, l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Ravenna ha segnalato le novità procedurali riguardanti la **possibilità di adempiere agli obblighi di assunzione dei disabili tramite lo strumento delle convenzioni** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2021, pp. 34 e 35) - di cui agli artt. 11, 12 e 12 bis della [legge n. 68 del 1999](#) e all'art. 22 della legge regionale n. 17/2005 (<https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2005;17>), sotto riportati -, **opzione esercitabile nella fase di invio del prospetto informativo** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2024), in base a **“una specifica implementazione” del sistema SARE.**

Nel *“primo anno di implementazione”* - giova evidenziarlo - *sarà possibile sempre chiedere la stipula di convenzione, anche se non si è esercitata l'opzione nel prospetto inviato tramite SARE (entro il 31 gennaio 2024, N.d.R.), attraverso PEC”* e nel rispetto dei termini indicati nella nota.

\*\*\*\*

Legge n. 68/1999

Art. 11 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, **possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.**  
(22)

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'[articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#), e comunque con gli organismi di cui agli [articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del [comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1994, n. 451](#). Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

(22)

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, **le convenzioni di integrazione lavorativa devono:**

- a) **indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;**
- b) **prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'[articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;**
- c) **prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.**

AGGIORNAMENTO (22)

Il [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), contenuto nella [legge n. 68 del 1999](#) si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'[articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999](#)".

**Art. 12 - Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#), i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, **apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.** Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al [comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, **non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.**
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
  - b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
  - c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
  - d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
    - 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
    - 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
    - 3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

**Art. 12-bis - Convenzioni di inserimento lavorativo**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 **gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati **soggetti conferenti**, e i **soggetti** di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati **soggetti destinatari**, **apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.** Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).
2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
  - a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

((22))

  - b) durata non inferiore a tre anni;
  - c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
  - d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'[articolo 1, commi 1, lettere a\) e b\), della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'[articolo 2, commi 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#); i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) non avere in corso procedure concorsuali;
  - b) essere in regola con gli adempimenti di cui al [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modificazioni;
  - c) essere dotati di locali idonei;
  - d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
  - e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

- a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
- b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa,

((...))

in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste,

((...))

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

AGGIORNAMENTO (22)

Il [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), contenuto nella [legge n. 68 del 1999](#) si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'[articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999](#)".

\*\*\*\*\*

**Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 17/2005**

**Art. 22 Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali**

1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all' [articolo 1, comma 1, lettera b\) della legge n. 381 del 1991](#) e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.
2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.
3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulta particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:
  - a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;
  - b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla [legge n. 68 del 1999](#);
  - c) individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'articolo 18, comma 4;
  - d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.
5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate.
6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla [legge n. 104 del 1992](#), con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.
7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla [legge n. 68 del 1999](#), eventualmente emergenti, attraverso:
  - a) assunzioni, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;
  - b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;
  - c) stipula di convenzioni di cui all'articolo 20, ovvero con il ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla [legge n. 68 del 1999](#).
8. La Giunta regionale approva criteri e modalità per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 21, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.
9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di gravità di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#), (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui all' [articolo 1, comma 1, lettera d\) della legge n. 68 del 1999](#).

Ravenna, 26/01/2024

Alle Associazioni datoriali della provincia di Ravenna  
LORO SEDI

Ai Consulenti del lavoro della Provincia di Ravenna

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
della provincia di Ravenna

Via Antica Zecca 6 48100 RAVENNA

PEC: [ordine.ravenna@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.ravenna@consulentidellavoropec.it)

PEO: [albocdlra@tin.it](mailto:albocdlra@tin.it)

Oggetto: **PROSPETTI INFORMATIVI IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNO 2024 - NOTA INFORMATIVA**

Con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1210 del 17/7/2023 e n.2144 del 12/12/2023 la Regione Emilia - Romagna ha approvato le prime indicazioni per l'attuazione delle "Linee guida del collocamento mirato" di cui al D.M. n. 43 dell'11/03/2022, rese attuative con la Determinazione Dirigenziale n. 2213 del 21/12/2023 del Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro.

Tra le principali novità, si segnalano alcune modifiche procedurali atte a favorire l'adempimento degli obblighi assunzionali previsti per i datori di lavoro attraverso un utilizzo ancora più ampio delle convenzioni (artt.11, 12 e 12 bis L. 68/1999 e art.22 L.R. 17/2005), ritenute strumento prioritario per consentire ai datori di lavoro interessati un'adeguata programmazione delle assunzioni, a partire dalla fase di invio del prospetto informativo.

A tal fine, nella fase di invio del prospetto informativo, al termine ordinario del 31 gennaio di ogni anno, o in corso d'anno, qualora ne ricorrano le condizioni, grazie ad una specifica implementazione del **sistema informativo regionale SARE**, i datori di lavoro potranno esercitare l'opzione "stipula convenzione", manifestando in tal modo la volontà di adempiere, anche parzialmente, agli obblighi assunzionali attraverso tale strumento.

Per i datori di lavoro che utilizzano SARE, nello specifico, l'opzione "stipula convenzione" potrà essere espressa all'interno del Quadro 2 della sezione "Autorizzazioni" del prospetto informativo provinciale SARE. Il campo "Stipula convenzione prevista" verrà attivato rispondendo sia SI che NO alla voce "Convenzione richiesta o concessa". Si precisa che tale campo ("Convenzione richiesta o concessa") è un campo da compilare obbligatoriamente in tutti i casi in cui il sistema rilevi almeno una scopertura.

In particolare:

- Valorizzando il **campo "SI"**, il datore di lavoro manifesta la volontà di adempiere agli obblighi tramite lo strumento della convenzione: entro **90 gg** dalla data di presentazione del prospetto informativo, verrà contattato dall'Ufficio per il collocamento mirato per avviare il confronto sui contenuti della stessa che dovrà comunque essere formalizzata, ovvero firmata da tutti i soggetti interessati, entro il termine dei 90 gg indicati. Resta nella facoltà del datore di lavoro procedere in autonomia a contattare l'Ufficio in un termine congruo che tenga conto del limite temporale sopra indicato.

Si specifica che in fase di invio del prospetto informativo annuale, dove la scadenza ordinaria è prevista il 31 gennaio, *il termine dei 90 gg decorre, convenzionalmente, sempre dal 1° febbraio.*

Il mancato perfezionamento della convenzione entro i termini sopra indicati autorizza gli Uffici CM a procedere con le procedure di avviamento numerico.

Come già detto, la scelta dell'opzione "Stipula convenzione" potrà essere esercitata anche nel caso il datore di lavoro intenda ottemperare all'obbligo assunzionale, anche parzialmente, attraverso quanto previsto dall'art.22 della LR 17/2005 e ss.mm o attraverso convenzioni ex art. 12 bis l.68/99, fermo restando le condizioni e le percentuali di quota d'obbligo possibili da ricoprire con tali strumenti.

**Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale di Ravenna**

**Ufficio per il Collocamento Mirato**

Via della Lirica, 21 - 48124 Ravenna - Tel 0544-280540 / 280576 Fax 0544-266001

E-mail: [CollocamentoMiratoRA@Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:CollocamentoMiratoRA@Regione.Emilia-Romagna.it)

Pec: [arlavoro.RA@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.RA@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[www.agenzialavoro.emr.it](http://www.agenzialavoro.emr.it)



- Nel caso venga invece valorizzato il campo **“NO”** il datore di lavoro, fatta salva la possibilità di ottemperare agli obblighi con altri strumenti disponibili quali *computo*, *compensazione territoriale*, *esonero* nei casi e nelle modalità previste dalla normativa vigente, può ottemperare agli obblighi presentando richiesta di nulla osta nominativo entro 60 giorni dall'invio del prospetto. Decorso tale termine, la presentazione del prospetto varrà quale richiesta numerica, autorizzando quindi gli Uffici per il CM a predisporre le procedure di avviamento numerico.

Per i datori di lavoro che **non utilizzano il Sistema informativo SARE**, la volontà di adempiere, anche parzialmente, agli obblighi attraverso lo strumento della convenzione, potrà venire esercitata tramite invio di apposita PEC, entro 60 gg dall'invio del prospetto, ovvero a partire dal 1° febbraio, all'UCM (all'indirizzo: Pec: [arlavoro.RA@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.RA@postacert.regione.emilia-romagna.it) ). Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 90 gg per la formalizzazione delle convenzioni.

In caso di **insorgenza dell'obbligo in corso d'anno** il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione agli UCM competenti **entro 60 giorni dell'insorgenza dell'obbligo**.

In tal caso, potrà:

- a) Inviare un nuovo prospetto
- b) Inviare una PEC

Nel caso a), ove utilizzi il sistema informativo SARE, potrà manifestare la volontà di adempiere all'obbligo mediante lo strumento della convenzione utilizzando l'opzione "stipula convenzione" come sopra descritto. Si specifica che in questo caso il termine dei 90 gg per il perfezionamento della convenzione, decorre dalla data di ricezione del nuovo prospetto.

Nel caso a) ma in assenza di utilizzo del sistema informativo SARE e nel caso b), il datore di lavoro potrà manifestare la volontà attraverso PEC all'Ufficio per il CM, purché sempre entro il termine il 60° giorno dall'insorgenza dell'obbligo.

Tenendo conto della rilevanza delle novità introdotte, nel primo anno di implementazione della procedura sarà possibile sempre chiedere la stipula di convenzione, anche se non si è esercitata l'opzione nel prospetto inviato tramite SARE, attraverso PEC nel rispetto dei termini sopra indicati.

Per integrazioni e/o ulteriori informazioni :

Ufficio per il collocamento mirato di Ravenna

Contatti e Orari:

Si prega di contattare i numeri sotto indicati nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30

e-mail. [collocamentomirator@regione.emilia-romagna.it](mailto:collocamentomirator@regione.emilia-romagna.it)

Ballardini Stefania Tel. 0544-280576 e-mail: [stefania.ballardini@regione.emilia-romagna.it](mailto:stefania.ballardini@regione.emilia-romagna.it)

Poli Susy Tel. 0544 280578 e-mail: [susy.poli@regione.emilia-romagna.it](mailto:susy.poli@regione.emilia-romagna.it)

De Caro Rosa Tel. 0544 280574 e-mail: [rosa.decaro@regione.emilia-romagna.it](mailto:rosa.decaro@regione.emilia-romagna.it)

Contessi Irene Tel. 0544 280573 e-mail: [irene.contessi@regione.emilia-romagna.it](mailto:irene.contessi@regione.emilia-romagna.it)

Iuorio Stefania Tel. 0544 280570 e-mail: [stefania.iuorio@regione.emilia-romagna.it](mailto:stefania.iuorio@regione.emilia-romagna.it)

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE AREA NORD  
(Dott. Andrea Panzavolta)

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005